

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1973** (ECLI:IT:COST:1973:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Udienza Pubblica del **03/05/1973**; Decisione del **30/05/1973**

Deposito del **06/06/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6695**

Atti decisi:

N. 75

ORDINANZA 30 MAGGIO 1973

Deposito in cancelleria: 6 giugno 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 151 del 13 giugno 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1966, n. 1114

(Sostituzione dell'art. 13 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1971 dal pretore di Torino sul ricorso di Castro Ferruccio, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1970 dal tribunale di Torino sul ricorso di Battistini Attilio, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Visto l'atto di costituzione di Battistini Attilio;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito l'avv. Carlo Striano, per il Battistini.

Ritenuto che, con ordinanza 18 dicembre 1970, il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (che ha sostituito l'art. 13 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), sulla procedura di inoltrabilità delle corrispondenze aperte soggette a verifica, in riferimento all'art. 21, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione;

che analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, con ordinanza 25 febbraio 1971, dal pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 42 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte solo l'ordinanza del tribunale di Torino ha dato luogo alla costituzione della parte privata.

Considerato che, in pendenza del giudizio, è sopravvenuto il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973, n. 113 (supplemento ordinario), è entrato in vigore il 4 maggio successivo;

che l'art. 11 del t.u. ha modificato il corrispondente art. 13 (impugnato) della citata legge n. 1114 del 1966;

che, conseguentemente, è opportuno il riesame della questione da parte dei giudici del merito, alla stregua della nuova disciplina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, al tribunale e al pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.